

Informativa per i clienti Assicurazione collettiva

Estensione della garanzia Cool SA (edizione 12/2023)

Stipulante	<p>Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in veste di assicuratore e Cool SA, Grindelstrasse 6, 8303 Bassersdorf (di seguito «Cool SA») in veste di stipulante, sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).</p> <p>Tale contratto prevede determinate prestazioni assicurative connesse all'estensione della garanzia distribuita da Cool SA.</p>
Assicuratore	<p>L'ente che assicura i rischi per tutte le parti integranti concordate della presente assicurazione è:</p> <p>Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo.</p>
Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	<p>La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è:</p> <p>Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.</p>
Persona assicurata	<p>I clienti di Cool SA possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto alle prestazioni assicurative così acquisito può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia.</p> <p>Sono assicurati e aventi diritto i clienti che hanno optato per l'estensione della garanzia Cool SA al momento dell'acquisto di un dispositivo elettronico.</p>

Condizioni generali d'assicurazione Estensione della garanzia Cool SA
Edizione 12/2023

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, SanGallo («Helvetia»), in veste di assicuratore e Cool SA («Cool SA») in veste di stipulante.

1. Oggetto assicurato

È coperto contro gli eventi assicurati fino al limite massimo di indennizzo il dispositivo elettronico indicato sulla ricevuta d'acquisto con marca, tipo e numero di serie (di seguito «oggetto assicurato»).

Se un oggetto assicurato viene sostituito in seguito a un caso di garanzia (garanzia del produttore e del venditore), la copertura assicurativa è valida anche per il nuovo oggetto. La durata dell'assicurazione rimane inalterata e non viene prolungata.

2. Acquisto, inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia al momento della scadenza della garanzia di due anni accordata contrattualmente da Cool SA (garanzia per i difetti della cosa), ossia 24 mesi dopo la messa in funzione o l'acquisto del dispositivo assicurato e termina:

- tre anni (36 mesi) dopo l'inizio;
- in caso di danno totale

In caso di estensione della garanzia, il servizio pick-up per i televisori con una diagonale dello schermo di 50" o superiore ha inizio dopo la scadenza della garanzia del produttore. Il servizio pick-up termina alla data di scadenza dell'estensione della garanzia o in caso di danno totale.

3. Revoca dell'assicurazione

È possibile revocare l'assicurazione entro 14 giorni dalla stipulazione, a condizione che fino a quel momento non sia stato notificato nessun sinistro. L'assicurazione si estingue con la dichiarazione di revoca. Il premio corrisposto viene rimborsato alla persona assicurata.

4. Persona assicurata / avente diritto in caso di sinistro

In caso di evento assicurato è assicurato e avente diritto il titolare della ricevuta d'acquisto, sulla quale sono riportati la stipulazione del contratto d'assicurazione e l'oggetto assicurato. La persona assicurata deve avere il proprio domicilio permanente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

5. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

6. Requisito per la copertura assicurativa

Per la copertura assicurativa sono necessari i seguenti criteri per ogni oggetto assicurato:

- l'oggetto assicurato deve essere di proprietà della persona assicurata o di un'altra persona che vive nella medesima economia domestica della persona assicurata;
- l'oggetto assicurato deve essere prevalentemente utilizzato a scopo privato; gli oggetti assicurati utilizzati prevalentemente a scopi professionali o commerciali non sono coperti dall'assicurazione;
- l'oggetto assicurato deve essere stato acquistato in Svizzera.

7. Vendita dell'oggetto assicurato

Se l'oggetto assicurato viene venduto, la copertura assicurativa è trasferita al legittimo acquirente insieme alla proprietà dell'oggetto assicurato, a condizione che l'acquirente sia domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

8. Somma assicurata

La somma assicurata corrisponde al prezzo d'acquisto dell'oggetto assicurato (senza deduzione di eventuali sconti o agevolazioni).

9. Limite massimo di indennizzo

Per ciascun sinistro, la prestazione massima dell'Helvetia è limitata alla relativa somma assicurata.

10. Eventi assicurati

L'assicurazione copre la perdita improvvisa e imprevista della capacità di funzionamento di un oggetto assicurato conseguente a difetti di costruzione, del materiale, di fabbrica o a errori di calcolo (analogamente alla garanzia del produttore o del venditore).

L'elenco è esaustivo.

11. Prestazione assicurativa

In caso di sinistro, l'Helvetia interviene in veste di assicuratore danni secondo le seguenti modalità:

In caso di danno parziale:

Le spese di riparazione, al massimo fino a concorrenza del valore attuale dell'oggetto assicurato al momento del sinistro. In caso di evento assicurato e in presenza di copertura assicurativa, i televisori con una diagonale dello schermo di 50" o superiore vengono prelevati dal luogo di installazione per essere riparati e, una volta eseguita la riparazione, vengono riconsegnati in tale luogo. La riparazione di grandi elettrodomestici (ad es. frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, piani cottura e lavastoviglie) viene eseguita gratuitamente, in Svizzera, presso il luogo di installazione. Tutti i trasporti avvengono in tali casi a rischio e a spese di Helvetic Warranty. Qualora l'indirizzo di esecuzione della prestazione non sia raggiungibile con i veicoli a motore (p.es. zona a traffico vietato, funivie, ecc.), i costi supplementari che ne conseguono sono a carico della persona assicurata. La persona assicurata non ha alcun diritto supplementare alla disinstallazione dell'oggetto assicurato. La persona assicurata deve disinstallare personalmente l'oggetto assicurato e consentire così a Helvetic Warranty il ritiro dell'oggetto difettoso. Inoltre, anche la successiva reinstallazione dell'oggetto assicurato compete alla persona assicurata.

La persona assicurata è tenuta a inviare in riparazione tutti gli altri oggetti assicurati all'officina convenzionata di Helvetic. Le spese di spedizione sono a carico della persona assicurata; le spese di rispedizione sono coperte dall'Helvetia.

In caso di danno totale o se la riparazione è antieconomica: Il cliente riceve un oggetto sostitutivo di tipo e qualità equivalenti.

In caso di danno totale, l'oggetto assicurato diventa di proprietà dell'assicuratore e, su richiesta, deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima dell'erogazione della prestazione assicurativa. Un danno totale sussiste quando la riparazione dell'oggetto assicurato non è tecnicamente possibile o è antieconomica. Ai sensi delle presenti condizioni, una riparazione è ritenuta antieconomica se i costi che ne conseguono sono superiori al valore attuale o ai costi per un oggetto sostitutivo dello stesso tipo e qualità.

12. Franchigia

In caso di sinistro non vi è nessuna franchigia a carico della persona assicurata.

13. Esclusioni

Non sono assicurati danni e difetti:

- riconducibili a un'influenza esterna;
- già verificatisi all'inizio dell'assicurazione;
- conseguenti ad abbandono, perdita, spostamento e furto;
- conseguenti a incendio o eventi naturali;
- in seguito a disposizioni delle autorità, confische o scioperi;
- che rientrano nelle prestazioni di garanzia, risp. nella responsabilità del produttore o del venditore;
- all'alloggiamento o alle parti esterne dell'oggetto assicurato, a condizione che il suo funzionamento non sia compromesso;
- riconducibili a un utilizzo eccessivo dell'oggetto assicurato (ad es. uso commerciale);
- riconducibili a un uso dell'oggetto assicurato non conforme allo scopo previsto secondo le specifiche del produttore;
- riconducibili all'effetto chimico e/o elettrochimico dell'acqua (ad es. ruggine);
- conseguenti a inosservanza delle istruzioni per l'uso, perdita di dati, danni al software e danni causati da virus informatici;
- causati da lavori di riparazione, manutenzione, ripristino o pulizia eseguiti in prima persona o fatti eseguire da terzi;
- in seguito a errori di montaggio riconducibili a un montatore non incaricato dal produttore o dal venditore;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione l'oggetto assicurato;
- attribuibili a negligenza grave o dolo dell'avente diritto;
- per i quali la procedura di riparazione non è gestita tramite Helvetic Warranty;
- relativi alla normale riduzione di potenza di batterie e dispositivi di illuminazione;
- in seguito a modifiche apportate all'oggetto assicurato non ammesse dal produttore o dal venditore;
- coperti da contratti di assicurazione di altro tipo;
- riconducibili a una manutenzione carente o alla mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione consigliate dal produttore;
- causati da burn-in degli schermi;
- direttamente riconducibili all'invecchiamento, all'usura o a un accumulo eccessivo di sporcizia o altri depositi;
- a seguito di atti vandalici;
- dovuti a eventi bellici o terroristici e disordini di qualsiasi tipo e alle misure adottate per contrastarli;
- dovuti a catastrofi naturali.

Parimenti, l'assicurazione non copre:

- le spese di verifica nel caso in cui non si riscontri nessun danno assicurato a carico dell'oggetto assicurato;
- le spese per il recupero di dati, software, informazioni o musica memorizzati sull'oggetto assicurato;
- i danni che sfociano in un ritiro dal mercato da parte del produttore.
- le spese di installazione e di consegna in caso di oggetto sostitutivo dello stesso tipo e qualità.

Se il difetto da eliminare non è un caso di garanzia, la persona assicurata deve assumersi tutte le spese sostenute dall'Helvetia e/o da Helvetic Warranty.

14. Obblighi generali

La persona assicurata è tenuta a informarsi sulle istruzioni per l'uso e la manutenzione dei produttori dell'oggetto assicurato e ad osservarle.

15. Gestore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.

16. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente a Helvetic Warranty (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e, qualora venga richiesto, compilando il modulo di sinistro online.

- Telefono: +41 44 563 62 11
- E-mail: support@helvetic-warranty.ch

La persona assicurata è inoltre tenuta a:

- presentare una copia della ricevuta d'acquisto con la data (inizio del periodo della garanzia legale o contrattuale);
- comunicare il numero di serie dell'oggetto assicurato e, su richiesta, a inoltrare le foto dell'oggetto assicurato.

Helvetic Warranty si riserva, inoltre, di richiedere altri giustificativi.

17. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

18. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti di assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di prestazione ai sensi del presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al suo obbligo di prestazione e se sussiste un danno risarcibile ai sensi delle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile ai sensi delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazioni degli obblighi, sottoassicurazione e differenti valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate ai sensi delle presenti CGA.

19. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per tutte le controversie derivanti dalla presente assicurazione o a essa correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. La presente assicurazione è disciplinata dal diritto svizzero.

20. Trattamento dei dati

L'Helvetia e Helvetic Warranty trattano i dati solo nella misura necessaria alla gestione del contratto, delle pratiche relative a sinistri e a prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare ad assicuratori precedenti, coassicuratori, riassicuratori e ad altri assicuratori

interessati in Svizzera e all'estero, nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia. L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul trattamento dei dati si prega di consultare il sito <http://www.helvetia.ch/datenschutz>.

Per combattere le frodi assicurative, l'Helvetia è collegata al sistema di segnalazione e informazione delle compagnie di assicurazione svizzere (HIS), gestito da SVV SOLUTION AG. Una notifica all'HIS viene effettuata per motivi predefiniti di natura giuridico-assicurativa. Ciascuna persona viene informata per iscritto in merito alla propria notifica. La raccolta di tali dati viene notificata all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e i dati vengono immessi sulla base di un regolamento ad esso noto. Titolare di questa banca dati è SVV SOLUTION AG. Per maggiori informazioni sul sistema HIS si prega di consultare il sito www.svv.ch/his.